

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

20 DIC. 2002

20 DIC. 2002
ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARELLI | Antonio | " |
| ARACR | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CLARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Ammario | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Alessandro | " | | | |


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....COMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - DIONISI - FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. -1687-

OGGETTO: Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 1510 del 21.11.2002 "Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 art. 158. Approvazione Direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche".



 **OGGETTO:** Schema di deliberazione concernente: Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 1510 del 21.11.2002 "Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 art. 158. Approvazione Direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione, Lavoro;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro in materia di Formazione Professionale;

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, recante "ordinamento della formazione professionale";

VISTO l'art. 17 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sul riordino della formazione professionale;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni, recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e in particolare gli artt. 157 e 159 che attribuiscono alle Province compiti e funzioni in materia di formazione professionale e l'art.158 che determina le funzioni ed i compiti riservati alla Regione;

VISTO l'accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale siglato il 18 febbraio 2000;

VISTO il D.M. n. 166 del 25 maggio 2001 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative";

VISTO che l'art. 10, comma 1 del sopradetto decreto così recita "entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa in sede di conferenza Stato/Regioni, definisce gli standard minimi di competenze professionali relative alle funzioni di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento, analisi, progettazione, valutazione, orientamento, di cui al punto 3 lett. c) dell'allegato A dell'Accordo Stato/Regioni";

VISTO l'accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 1° agosto 2002, sull'accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative;

VISTA la propria deliberazione n°1510 del 21.11.2002 avente per oggetto:"Legge regionale 6 agosto 1999, art.158. Approvazione Direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche"

ATTESO che in sede di ulteriore confronto con la Commissione di Concertazione riunita congiuntamente al Comitato Istituzionale di cui alla LL.RR. 38/98, è emersa l'esigenza di una migliore puntualizzazione di alcune parti della "DIRETTIVA" compresa nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della D.G.R. n°1510 del 21.11.2002;

CONSTATATO che le precisazioni di cui trattasi attengono :

- l'applicazione del C.C.N.L. per gli operatori della formazione professionale;
- le sedi occasionali per la macro tipologia della formazione continua;
- la valutazione della condizione di attestazione della qualità ISO 9001;



- i criteri di valutazione;

RITENUTO di dover accogliere le indicazioni emerse nella predetta Riunione Congiunta del giorno 21.11.2002 mediante opportune rettifiche e modificazioni al testo "**DIRETTIVA**" compreso nell'allegato "A" alla deliberazione n°1510 del 21.11.2002;

all'unanimità

D E L I B E R A

1. di apportare le seguenti rettifiche al testo "**DIRETTIVA**" compreso nell'allegato "A" alla D.G.R. n°1510 del 21.11.2002:

ISTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE SEDI OPERATIVE ACCREDITATE ALLA GESTIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE.

DIRETTIVA

- **Articolo 4, comma 4**, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole:

"Per il solo obbligo formativo, è condizione di ammissibilità l'applicazione al personale del CCNL degli operatori della formazione professionale"

- **Articolo 5, il comma 5**, è sostituito con:

"5. Gli interventi formativi inerenti alla macrotipologia della formazione continua possono essere svolti anche presso sedi occasionali, non coincidenti con la sede operativa accreditata, a condizione che sia fatto comunque riferimento ad una sede operativa accreditata, nei limiti dell'accreditamento ottenuto e che tali sedi occasionali siano in regola con le normative che disciplinano l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro."

- **Articolo 7, dopo il comma 2**, è inserito il comma:

"3. In sede di valutazione delle istanze di accreditamento si terrà conto del possesso della certificazione del Sistema Qualità in conformità alle norme ISO 9001 e successive versioni rilasciata da organismi di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation) nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA), ai fini della valutazione delle capacità gestionali e delle disponibilità logistiche."

- **Articolo 9, il comma 3** è sostituito con:

"3. Sono accreditate le sedi operative che relativamente a quanto previsto nelle allegate tabelle A) e B) alle lettere a), b) c), d), e), f):

- abbiano raggiunto o superato la soglia di accessibilità minima del 50% del punteggio assegnato a ciascun requisito;
- abbiano raggiunto o superato la soglia minima indicata pari al 50% del massimo punteggio totale conseguibile (30 punti su 60)

4

Le sedi operative dei soggetti attuatori di recente costituzione, di cui all'art. 16, sono accreditate temporaneamente qualora relativamente a quanto previsto nelle allegate tabelle A) e B) alle lettere a), b) c), e):

- abbiano raggiunto o superato la soglia di accessibilità minima del 50% del punteggio assegnato a ciascun requisito;
- abbiano raggiunto o superato la soglia minima indicata pari al 50% del massimo punteggio totale conseguibile (come indicato nelle allegate tabelle A e B relativamente all'accredimento temporaneo)

- **Articolo 9, il comma 4** alla fine del periodo, sono aggiunte le parole:

"La Regione Lazio, con provvedimento del Direttore regionale, pubblicherà una tabella contenente i punteggi attribuibili a ciascun requisito."

- **Articolo 14, il comma 4** è sostituito con:

"4. L'accredimento è sospeso nel caso di mancato ottemperamento di quanto previsto dal precedente comma e nel caso di riscontrate difformità rispetto alle condizioni e ai requisiti che ne hanno determinato la concessione."

2. di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e la diffusione attraverso il sito internet www.sirio.regione.lazio.it avvenga nel testo coordinato con provvedimento della Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 DIC. 2002

